

Roma,

Illustre Presidente,

Le scrivo in relazione alla Sua del 27 luglio u.s. con la quale chiedeva il parere del Governo rispetto all'assegnazione in sede legislativa dell' AC 3900, recante la "Nuova disciplina dell' ordinamento forense".

Il Governo, tenuto conto del fatto che la richiesta da Lei veicolata è sostenuta dai rappresentanti di Gruppi la cui consistenza è superiore ai quattro quinti dei componenti della Commissione, ha ritenuto di poter dare il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa dell' AC 3900, subordinandolo allo stralcio di alcune disposizioni che meritano un eventuale approfondimento da parte dell'Aula.

Tale soluzione trova il suo fondamento nella consapevolezza che – in coerenza con l'art. 92 del Regolamento della Camera e come da Lei stessa sottolineato nella Sua del 27 luglio u.s. – si rende comunque necessario lo stralcio delle deleghe contenute negli artt. 5 e 65.

In considerazione del fatto che tale parere – nella sua stesura formale – rappresenta in maniera molto sintetica, secondo prassi parlamentare, i punti attentamente esaminati dal Governo, ho ritenuto doveroso – d'intesa con gli altri Ministri – fornire alla Commissione le motivazioni sottostanti alle indicazioni rese.

Nella materia delle professioni questo Governo ha attuato una riscrittura delle regole comuni ispirandosi ai principi di delega contenuti nella l. 14.9.2011 n° 148 ed incentivando, ove possibile, la concorrenza e la trasparenza, per la necessità di rendere le professioni un volano della crescita economica, in accordo peraltro con le raccomandazioni che provengono dall'Unione europea.

Ciò si è realizzato attraverso vari interventi normativi e da ultimo con il DPR – attuativo della richiamata l. 14.9.2011, n° 148 - di riforma degli ordinamenti professionali nel quale, attuandosi i principi generali di cui sopra e nei limiti da essi imposti, si è tenuto conto della specificità di alcune professioni, quale quella forense.

Nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge sulla professione forense sono state adottate alcune modifiche che hanno reso l'articolato più coerente con i principi di liberalizzazione richiamati.

Questo tendenziale avvicinamento alla normativa già varata e ai suoi principi ispiratori, ad avviso del Governo, può consentire di guardare con la dovuta serenità al lavoro che continuerà a svolgersi in Commissione Giustizia ed in Aula, chiarendo in ogni caso, doverosamente, i motivi per i quali si è ritenuto, per singoli punti del disegno di legge, di chiedere un eventuale approfondimento nella più ampia sede di confronto dell'Aula.

In particolare:

L'art. 2, comma 6, pur prevedendo alcune mitigazioni, introduce una riserva in favore degli avvocati in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Si tratta di una limitazione, attualmente assente nella maggior parte degli ordinamenti e che non sembra trovare giustificazione nella tutela di interessi generali, espressamente segnalata dalla Commissione Affari costituzionali come dubbiamente compatibile con la disciplina comunitaria e con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'art. 9, nel disciplinare l'istituzione del titolo di specialista, esclude la possibilità di valutare – in alternativa alla frequenza di corsi - esperienze professionali qualificanti e significative effettivamente maturate per gli avvocati che sono iscritti da meno di vent'anni.

L'art. 10, disciplina in modo restrittivo la possibilità di farsi pubblicità ed attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere di determinare i criteri concernenti le modalità di informazione e della comunicazione senza stabilire i principi, con ciò conferendo una delega in bianco lesiva della libertà economica dell'avvocato.

L'art. 13, comma 2, per la parte in cui disciplina la possibilità di determinazione del compenso, in caso di disaccordo tra le parti, afferma il vincolante riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Inoltre, sempre all'art.13 comma 8, si prescrive che la determinazione del compenso può essere imposta ai clienti in via autoritativa dal Consiglio dell'ordine. In tal modo si reintroducono nella sostanza le tariffe, in contrasto con gli indirizzi normativi citati.

L'art. 18, per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l'esercizio della professione forense, ovvero limita l'iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi.

L'art. 41, comma 4, per la parte in cui esclude che il tirocinio possa essere compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi e dalla compatibilità di modalità ed orari, come invece previsto per l'impiego privato. Nel comma 5 dello stesso articolo e nel comma 1 dell'art.43 appare, inoltre, incongruo il termine di ventiquattro mesi di durata, in contrasto con la regola generale dei diciotto mesi, e con gli stessi principi ispiratori della proposta di legge che, all'art.1 comma 2 lett. e) dichiara la volontà di favorire l'accesso alla professione alle giovani generazioni.

Si concorda, infine, sulla necessità procedurale che dal testo da trasferire in sede legislativa siano espunte tutte le deleghe al Governo ed in particolare, quindi, gli artt. 5 e 65, in coerenza con quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento della Camera.

Il Governo auspica che il disegno di legge sulla professione forense, a seguito degli approfondimenti suggeriti e del contributo che certamente la Commissione Giustizia saprà dare, anche sulle modalità di accesso alla professione, possa rappresentare una straordinaria occasione per incentivare una sempre maggiore qualificazione dell'avvocatura.

Con i migliori saluti

Paola Severino

On.le Giulia Bongiorno

Presidente Commissione Giustizia

Camera dei Deputati - Roma